

L'ATTIVITA' ISPETTIVA E SANZIONATORIA: IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA

27 Febbraio 2019

Col. Marco Menegazzo

TIM COOK



"...le nostre informazioni, dal quotidiano al profondamente personale, vengono armate contro di noi con efficienza militare. Ogni giorno miliardi di dollari cambiano di mano, e vengono prese innumerevoli decisioni, sulla base delle nostre simpatie e antipatie, dei nostri amici e familiari, delle nostre relazioni e conversazioni...dei nostri desideri e paure...delle nostre speranze e dei nostri sogni. Questi frammenti di dati...ognuno dei quali innocuo da solo...sono accuratamente assemblati, sintetizzati, scambiati e venduti..."

SATYA NADELLA



"...il mio punto di vista sul GDPR è che si tratti del fantastico inizio di un percorso verso un vero trattamento della privacy come diritto umano. Spero che negli Stati Uniti avremo qualcosa che segua la stessa linea. Spero che uniremo le forze tutti quanti, prima di tutto Stati Uniti ed Europa, e anche la Cina. Tutte e tre queste regioni del mondo dovranno unire le forze e definire uno standard globale..."

TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

MACRO


www.ilmessaggero.it
macro@ilmessaggero.it

Letteratura **Tecnologia** Gusto Ambiente Televisione Viaggi
Società Cinema Architettura Moda Benessere Musica Arte Scienza Teatro



DIGITAL
LIFE

L'intelligenza artificiale viene utilizzata sempre più spesso dalle aziende per selezionare il personale da impiegare. La decisione passa attraverso algoritmi, video interviste, monitoraggio della voce e delle espressioni del viso.



Un robot
conversa
e pone
le
domande

Il manager da assumere adesso lo sceglie il robot

DATA BREACH

Chi ci ruba (dal web) i dati sanitari

In base a un recente report gli attacchi informatici ai danni del settore della salute crescono rapidamente in tutto il mondo. In Italia, rispetto all'anno precedente, sono raddoppiati. Ed è stata resa pubblica, per la prima volta, l'avvenuta violazione dei sistemi di sicurezza di 17 fra ospedali, Asl e altre strutture. Secondo il Report Clusit 2019 sulla sicurezza dei sistemi informatici la sanità è uno dei settori più bersagliati dai pirati della Rete. Vengono utilizzati software dannosi per realizzare estorsioni via Internet. Per la prima volta si sa di 17 strutture hackerate nel nostro Paese.

Allerta **cybersecurity**
Attacco a ospedali e As

LA CONSAPEVOLEZZA




GDPR: ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

IL PRESENTE REGOLAMENTO STABILISCE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ NORME RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

PROTOCOLLO D'INTESA TRA GARANTE DELLA PRIVACY E GUARDIA DI FINANZA

10 MARZO 2016



ART. 5 - PRINCIPI E DIRITTI




LA COMPLIANCE



Per il **GDPR** deve essere dimostrata la sostanza degli adempimenti non il rispetto formale. Non basta aver adempiuto alle richieste normative, ma occorre essere in grado di **DIMOSTRARLO**.

Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento (**art. 24**)

IL RUOLO CHIAVE



ARTICOLO 58 COMMA 1 GDPR

a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti

e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti

ARTICOLO 157 CODICE PRIVACY

Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.

ARTICOLO 158 CODICE PRIVACY

1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1, nonche' quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.
3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilita' dell'accertamento.

LE SANZIONI

SANZIONI PREVISTE DAL GDPR

```
graph TD; A[SANZIONI PREVISTE DAL GDPR] --> B[Art. 83, par. 4  
(fino a 10.000.000 € o fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore)]; A --> C[Art. 83, par. 5  
(fino a 20.000.000 € o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore)];
```

Art. 83, par. 4

(fino a 10.000.000 € o fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore)

Art. 83, par. 5

(fino a 20.000.000 € o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore)

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

C148, C150-C152

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEVONO ESSERE:

- EFFETTIVE**
- PROPORZIONATE**
- DISSUASIVE.**

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

AL MOMENTO DI DECIDERE SE INFLIGGERE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E DI FISSARE L'AMMONTARE DELLA STESSA SI TIENE CONTO DI:

A) LA NATURA, LA GRAVITA' E LA DURATA DELLA VIOLAZIONE TENENDO IN CONSIDERAZIONE LA NATURA, L'OGGETTO O LA FINALITA' DEL TRATTAMENTO IN QUESTIONE NONCHE' IL NUMERO DI INTERESSATI LESI DAL DANNO E IL LIVELLO DEL DANNO DA ESSI SUBITO;

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

B) IL CARATTERE DOLOSO O COLPOSO DELLA VIOLAZIONE;

**C) LE MISURE ADOTTATE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DAL
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER ATTENUARE IL DANNO
SUBITO DAGLI INTERESSATI;**

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

d) IL GRADO DI RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO TENENDO CONTO DELLE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DA ESSI MESSE IN ATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 25 E 32;

e) EVENTUALI PRECEDENTI VIOLAZIONI PERTINENTI COMMESSE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

F) IL GRADO DI COOPERAZIONE CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO AL FINE DI PORRE RIMEDIO ALLA VIOLAZIONE E ATTENUARNE I POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI;

G) LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI INTERESSATE DALLA VIOLAZIONE;

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

H) LA MANIERA IN CUI L'AUTORITÀ DI CONTROLLO HA PRESO CONOSCENZA DELLA VIOLAZIONE, IN PARTICOLARE SE E IN CHE MISURA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO HA NOTIFICATO LA VIOLAZIONE;

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

I) QUALORA SIANO STATI PRECEDENTEMENTE DISPOSTI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2, NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO IN QUESTIONE RELATIVAMENTE ALLO STESSO OGGETTO, IL RISPETTO DI TALI PROVVEDIMENTI;

REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 83 – CONDIZIONI GENERALI PER INFLIGGERE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

J) L'ADESIONE AI CODICI DI CONDOTTA APPROVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 O AI MECCANISMI DI CERTIFICAZIONE APPROVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 42;

K) EVENTUALI ALTRI FATTORI AGGRAVANTI O ATTENUANTI APPLICABILI ALLE CIRCOSTANZE DEL CASO, AD ESEMPIO I BENEFICI FINANZIARI CONSEGUITI O LE PERDITE EVITATE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, QUALE CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE.

REGOLAMENTO UE 2016/679

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

SANZIONI PECUNIARIE FINO A 10.000.000 EURO O, PER LE IMPRESE FINO AL 2% DEL FATTURATO MONDIALE ANNUO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, SONO PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DI:

- * OBBLIGHI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;**
- * OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE**
- * OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO**

REGOLAMENTO UE 2016/679

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

SANZIONI PECUNIARIE FINO A 20.000.000 EURO O, PER LE IMPRESE FINO AL 4% DEL FATTURATO MONDIALE ANNUO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, SONO PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DI:

- * PRINCIPI BASE DEL REGOLAMENTO, INCLUSE LE CONDIZIONI RELATIVE AL CONSENSO;
- * DIRITTI DEGLI INTERESSATI;
- * TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI A UN DESTINATARIO IN UN PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE ;
- * L'INOSSERVANZA DI UN ORDINE, DI UNA LIMITAZIONE PROVVISORIA O DEFINITIVA DI TRATTAMENTO O DI UN ORDINE DI SOSPENSIONE DEI FLUSSI DI DATI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO.


REGOLAMENTO UE 2016/679

ART. 84 SANZIONI

C149, C152

GLI STATI MEMBRI STABILISCONO LE NORME RELATIVE ALLE ALTRE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO IN PARTICOLARE PER LE VIOLAZIONI NON SOGGETTE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A NORMA DELL'ART. 83, E ADOTTANO TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARNE L'APPLICAZIONE. TALI SANZIONI DEVONO ESSERE EFFETTIVE, PROPORZIONATE E DISSUASIVE.

OGNI STATO MEMBRO NOTIFICA ALLA COMMISSIONE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE ADOTTATE AI SENSI DEL PARAGRAFO 1 AL PIU' TARDI ENTRO 25 MAGGIO 2018, E COMUNICA SENZA RITARDO OGNI SUCCESSIVA MODIFICA.



D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

ART. 167 (TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI)

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

ART. 167 (TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI)

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2- quinquiesdecies arreca nocimento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

ART. 167 (TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI)

3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocummento all'interessato.

4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

ART. 167 (TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI)

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

ART. 167-*bis* (COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE ILLECITA DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO SU LARGA SCALA)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.**

D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

ART. 167-*bis* (COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE ILLECITA DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO SU LARGA SCALA)

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.

3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.

D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

ART. 167-ter (ACQUISIZIONE FRAUDOLENTA DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO SU LARGA SCALA)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.**
- 2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.**

D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

ART. 168 - comma 1

**(FALSITA' NELLE DICHIARAZIONI AL GARANTE E INTERRUZIONE
DELL'ESECUZIONE DEI COMPITI O DELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL
GARANTE)**

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE